

N 39280 RUOLO GENERALE ANNO 2008

Sent. 3428/09
Rep. 2776/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ferrero ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa con atto di citazione notificato il 3.6.2008, a
ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

 in persona dell'amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Vigoni n. 3
presso lo studio degli avv.ti Fabio Pezzano, Alessandra Garassino e
Francesca Castiglioni che lo rappresentano e difendono per delega
a margine dell'atto di citazione

C.F.80279040150

-ATTORE-

CONTRO

 ED 

C.F. 

C.F. 

-CONVENUTI CONTUMACI-

g

ALL'UDIENZA DEL 12.3.2009 LA PARTE COSTITUITA
PRECISA LE CONCLUSIONI COME RISULTA DAL
VERBALE ED IL GIUDICE PRONUNCIA EX ART 281 SEXIES
COME SEGUE:

Letti gli atti, esaminati i fatti come articolati dalle parti, esaminati i
documenti prodotti ed acquisiti si osserva:

il Condominio ha convenuto in giudizio le signore [REDACTED] e
[REDACTED] per sentir accertare e dichiarare gli esatti dati catastali
del bene immobile di proprietà delle stesse;

premetteva infatti che le convenute sono proprietarie di una unità
immobiliare sita nel Condominio, loro pervenuta per
compravendita del 11.9.1974 n. 615799/29358 rep. Pietro Maissen
e successione a [REDACTED].

Nel corso del processo, su invito del giudice, veniva accertato che
[REDACTED], figlio e fratello delle odierne convenute, era
premorto al padre [REDACTED], lasciando eredi i familiari risultanti dal
certificato sub 5 e conseguentemente il contraddittorio non doveva
essere integrato a tale soggetto o ai suoi eredi.

Nell'atto di acquisto l'immobile era identificato come segue: fog.
601, mapp. 63 sub 30 ed identificato come da planimetri allegata
all'atto. Il Condominio provvedeva a chiedere ed ottenere un
decreto ingiuntivo nei confronti degli allora proprietari [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] per spese condominiali non pagate,
con cui interveniva in procedura esecutiva immobiliare promossa
da un terzo creditore sul bene de quo.

In sede esecutiva il CTU nominato accertava una erronea identificazione del bene pignorato, atteso che l'immobile di proprietà dei signori ██████ ed ██████ era identificato in NCEU come segue: foglio 601, mappale 114 sub 30 ZC 3, cat. A/3 cl 3 vani 4,5 RC€511,20.

L'errata identificazione del numero di mappale (63 in luogo del corretto 114) era da attribuirsi ad un errore materiale nell'atto di acquisto del 1974 .

Il condominio, che nelle more ha maturato ulteriore credito per spese non pagate nei confronti delle odierne convenute ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo, ha interesse ex art 2900 c.c. a far accertare l'esatta identificazione catastale del bene in proprietà per poter procedere a valido pignoramento, attesa la mancata iniziativa delle convenute ad una regolarizzazione dell'atto di provenienza.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'attore ha provato documentalmente i propri assunti, producendo la perizia di stima redatta in sede esecutiva opponibile alle convenute, da cui risulta l'erronea identificazione del bene nell'atto di provenienza e la proprietà in capo ad altro soggetto del bene censito in NCEU al fog. 601, mapp. 63 sub 30, producendo sia il rogito d'acquisto del terzo che la planimetria ed il certificato catastale del bene.

La legittimazione attiva del Condominio si ravvisa ex art 2900 c.c , attesa l'inerzia delle parti interessate, desumibile dal doc 12



prodotto, non si sono costituite in udienza e nulla hanno argomentato.


L'accoglimento della domanda comporta la condanna delle convenute, in solido, al pagamento delle spese lite per la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che l'immobile di proprietà delle convenute è così individuato in NCEU : Comune di Milano, [REDACTED] Foglio 601, mappale 114 sub 30 ZC 3, cat. A/3 cl 3 vani 4,5 RC€511,20.
- 2) condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in € 1.500,00 di cui € 200,00 per spese, € 700,00 per diritti, € 600,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, lì 12.3.2009

Il Giudice Unico
dott.ssa  Giovanna Ferrero

